



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

ORDINANZA N. 37

del 26.08.2015

II SINDACO

PREMESSO che è pervenuto al Comune esposto a firma dell'Avv. Staiti Clara di Messina, nell'interesse della Sig.ra Arlotta Santa – in atti generalizzata, registrato al protocollo dell'ente al n.7883/2015 - con il quale sono state lamentate condizioni di incuria e di degrado nella conduzione e detenzione di animali domestici (cani e suini) in un terreno sito in località Arabite agro di San Piero Patti di proprietà dei germani Pagana Gaetano e Pagana Giuseppe, entrambi in atti generalizzati;

DATO ATTO che:

- con disposizione in data 22.06.2015 prot. n.2036 il detto esposto è stato trasmesso al locale - Comando della Polizia Municipale;

- con verbale di sopralluogo in data 13.07.2015 sono state annotate le operazioni effettuate dal personale del servizio di Polizia Municipale presso il sito di riferimento che rimandano, per le valutazioni di ordine sanitario, alle determinazioni dei competenti organi dell'ASP di Messina – Distretto di Patti – il cui intervento è stato richiesto con foglio del 30.06.2015 prot. n. 8584;

VISTA la relazione in data 03.08.2015 prot. n. 1932/Vet del Veterinario dirigente – Dott. Spano' Giuseppe - dipendente dell'ASP di Messina – Distretto Veterinario di Patti " Area C " – conseguente all'accertamento eseguito in data 13.07.2015 presso il terreno di proprietà dei Sigg.ri Pagana Gaetano e Giuseppe dalla quale non emergono situazioni di pregiudizio né per il benessere animale, né violazioni alla specifica normativa di settore;

VISTA la relazione in data 31.07.2015, prot. n.998/UCIP del responsabile U.O. Igiene Pubblica – dell'ASP di Messina – Distretto di Patti, Dott. Pipitò Giuseppe, relativa all'accertamento eseguito in data 13.07.2015 presso il sito de quo con la quale, in particolare, si richiede:

- *la realizzazione di idonea platea impermeabile per lo stoccaggio fino a maturazione delle deiezioni palabili provenienti dal " porcile ". Detta platea dovrà essere provvista di pozzetti di raccolta del percolato e situata a congrua distanza da abitazioni al fine di non creare nocumento al vicinato.*

- *la bonifica dei manufatti in cemento amianto (salvo dimostrare che il manufatto sia stato realizzato senza l'utilizzo di amianto). La bonifica dovrà effettuarsi con la modalità prevista dalla normativa vigente (rimozione, incapsulamento o confinamento del materiale contenente amianto), nel rispetto degli adempimenti previsti dalla L.R. n.10/2014.*

VISTO il titolo IX – Capo 3^ - del D.L.gvo n.81/2008 "protezione dai rischi connessi all'esposizione dell'amianto";

VISTA la Legge 27.03.1992, n.257 recante norme sulla cessazione dell'impiego dell'amianto;

VISTO il D.M. 06.09.1994 sulle metodologie tecniche di applicazione dell'art.6 – comma 3 – e dell'art.12 – comma 5 – della Legge 27.03.1992, n. 257;

CONSIDERATO che la parte IV del D.L.gvo 152 fa obbligo agli Enti Locali di esercitare i poteri e le prescrizioni di competenza nella gestione dei rifiuti e nella bonifica dei siti inquinati;

VISTO T.U. delle norme sanitarie;

VISTO il D.L.gvo n.267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

Ai Sigg.ri Pagana Gaetano e Pagana Giuseppe, rispettivamente nati il 30.08.1945 e il 10.08.1953, entrambi a San Piero Patti ed ivi residenti il primo in Via Arabite n.26 e il secondo in Via Roma n.17, nella qualità di proprietari del terreno sito in San Piero Patti, località Arabite, di provvedere, entro il termine di gg. 30 dalla notifica del presente provvedimento, alla:

- *realizzazione di idonea platea impermeabile per lo stoccaggio fino a maturazione delle deiezioni palabili provenienti dal "porcile". Detta platea dovrà essere provvista di pozzetti di raccolta del percolato e situata a congrua distanza da abitazioni al fine di non creare nocumento al vicinato.*
- *bonifica dei manufatti in cemento amianto (salvo dimostrare che il manufatto sia stato realizzato senza l'utilizzo di amianto). La bonifica dovrà effettuarsi con la modalità prevista dalla normativa vigente (rimozione, incapsulamento o confinamento del materiale contenente amianto), nel rispetto degli adempimenti previsti dalla L.R. n.10/2014.*

AVVERTE

che l'inottemperanza al presente provvedimento comporterà la denuncia alla competente A.G., nonché l'intervento via sostitutiva del Comune con spese a carico degli inadempienti.

COMUNICA

che ai sensi dell'art.3 - 4° comma - e dell'art.5 - 3° comma - della legge 07.08.1990 n.241, come recepita in Sicilia dalla L.R. n.10/1991, il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Polizia Municipale - Com/te Roberto Radici;

che avverso la presente ordinanza e ammesso ricorso al TAR - Sezione di Catania - entro 60 giorni dalla notifica della stessa, ovvero al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla relativa notifica.

DISPONE

La notifica del presente provvedimento:

- Al Sig. Pagana Gaetano Via Arabite n.26.
- Al Sig. Pagana Giuseppe Via Roma n.17.
- Al Responsabile della U.O. Igiene Pubblica dell'ASP di Messina - Distretto di Patti.
- Al Distretto veterinario di Patti area C.
- Al Comando della Polizia Municipale - Sede.
- Al Responsabile dell'Area Tecnica - Sede.

Dalla Residenza Municipale lì, 26.08.2015


IL SINDACO
Avv. Ornella Trovato